



REGIONE MOLISE

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL III DIPARTIMENTO N. 32 DEL 06-04-2020

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA SOSPENSIONE DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI IN REGIONE MOLISE - PROROGA. AUTORIZZAZIONE IN CASI PARTICOLARI ALLO SVOLGIMENTO IN MODALITA' ASSIMILABILE ALLA FAD/E-LEARNING.

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.

L'Istruttore/Responsabile
d'Ufficio

PASQUALE SPINA

SERVIZIO POLITICHE PER
L'OCCUPAZIONE

IL DIRETTORE
VINCENZO ROSSI

Campobasso, 06-04-2020

IL DIRETTORE DEL TERZO DIPARTIMENTO

VISTA la L.R. 23.03.2010, n. 10, e ss.mm. e ii.;

VISTE:

- la L.R. 4 maggio 2015, recante "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali" e, in particolare, l'articolo 44 che introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di funzioni;

VISTA la Legge 24/06/1997, n. 196, "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sul tutto il territorio nazionale*";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, recante "*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*";

TENUTO CONTO che il D.P.C.M. 9 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, estende le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 all'intero territorio nazionale:

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 1, lettera a), del D.P.C.M. 8 marzo 2020 stabilisce che è necessario "*evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute*";

CONSIDERATO, altresì, che lo stesso art. 1, comma 1, lettera e), del D.P.C.M. 8 marzo 2020 "*raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte di lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r*" (ovverosia possibile applicazione dello *smart working* di cui alla Legge n. 81/2017);

VISTA l'Ordinanza n. 646 in data 9 marzo 2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, nella quale si precisa che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 si applicano alle sole persone fisiche, come letteralmente indicato nel medesimo decreto e che quanto previsto dal medesimo articolo non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale **per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute**, nonché lo svolgimento delle conseguenti attività;

DATO ATTO che le disposizioni del D.P.C.M. 9 marzo 2020 producono effetto dal 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020;

VISTA la propria Determinazione n. 28 del 19 marzo 2020 avente ad oggetto "Disposizioni in merito alla

sospensione dei tirocini extracurricolari", con la quale si è provveduto a disporre la sospensione con decorrenza immediata per "causa di forza maggiore" di tutti i tirocini extracurricolari nonché l'attivazione di nuovi tirocini extracurricolari nella Regione Molise fino alla data del 3 aprile 2020, salvo diverse disposizioni delle competenti Autorità nazionali e regionali;

TENUTO CONTO che il D.P.C.M. dell'01 aprile 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, **ha prorogato fino al 13 aprile 2020** l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dell'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;

DATO ATTO che l'istituto della sospensione del tirocinio extracurricolare non produce alcun effetto pregiudizievole, in quanto il periodo di sua sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio, secondo i limiti stabiliti dalla normativa regionale (D.G.R. n. 252/2017); pertanto lo stesso tirocinio può legittimamente riprendere al termine del periodo corrispondente alla sospensione, per la durata residua, calcolata dal momento della stessa sospensione;

DATO ATTO, alla luce di tutte le considerazioni finora svolte e **fatte salve diverse e successive disposizioni delle competenti Autorità nazionali e regionali**, che gli spostamenti per lo svolgimento di tirocini extracurricolari per raggiungere la sede del soggetto ospitante (azienda) non possano configurarsi nell'ambito "**degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità**";

RITENUTO, pertanto, di dover prorogare la sospensione dei tirocini extracurricolari nella Regione Molise per il periodo dal 4 aprile 2020 al 13 aprile 2020 compreso;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 92 dell'11 marzo 2020 avente ad oggetto: "*Attività di formazione professionale – autorizzazione modalità erogazione "formazione a distanza"*";

VISTO l'Accordo fra le Regioni e le Province autonome n. **20/51/CR8/C9** del 31 marzo 2020 - approvato dalla Conferenza delle Regioni - recante deroga temporanea alle Linee guida approvate dalla Conferenza stessa il 25 luglio 2019 in materia di FAD/E-learning, applicabile durante la fase di emergenza epidemiologica Covid 19;

DATO ATTO che il predetto Accordo ha previsto, in deroga alle disposizioni di cui alle Linee guida del 25 luglio 2019, che il ricorso a modalità FAD/E-learning è esteso al 100% del monte ore relativo alla formazione teorica, di cui:

1. fino al 30 % con modalità sincrone/asincrone;
2. il restante 70%, aggiuntivo rispetto alla previsione precedente, esclusivamente con modalità sincrone, che consiste in lezioni interattive che consentono al docente e agli allievi di condividere "in diretta" lo svolgimento della formazione teorica, simulando di fatto un'aula fisica.

CONSIDERATO che per i corsi in **modalità asincrona** è richiesto – al minimo - che venga garantito il tracciamento dell'erogazione del servizio e la conseguente produzione di specifici report o evidenze di fruizione degli allievi, mentre per i corsi in **modalità sincrone** è richiesto, in alternativa e nel rispetto dei diversi ordinamenti regionali:

- o che la piattaforma tecnologica individuata garantisca l'autenticazione e il tracciamento della presenza di docenti e discenti e la conseguente produzione di specifici report;
- o che i corsi siano ispezionabili da remoto e che venga tenuto il registro delle presenze on-line.

RITENUTO di poter estendere il ricorso a modalità FAD/E-learning, secondo le anzidette modalità, anche ai tirocini extracurricolari, compatibilmente con i contenuti del progetto formativo e, quindi, con le attività oggetto del tirocinio stesso;

DETERMINA

1. di prorogare fino al 13 aprile 2020 compreso la sospensione di tutti i tirocini extracurricolari cui alla Determinazione del Direttore del Terzo Dipartimento n. 28 del 19 marzo 2020;
2. di sospendere l'attivazione nella Regione Molise di nuovi tirocini extracurricolari fino al 13 aprile 2020 compreso, **salvo la possibilità da parte dei soggetti promotori e dei soggetti ospitanti di fare svolgere al tirocinante l'esperienza presso il domicilio del tirocinante stesso in modalità assimilabile alla FAD/E-learning**;
3. di autorizzare, qualora le specificità dei soggetti promotori ed ospitanti - sia dal punto di vista della disponibilità di tecnologie telematiche, sia dal punto di vista dei contenuti del progetto formativo e, quindi

delle attività - consentano una modalità di svolgimento del tirocinio extracurricolare mediante forme alternative alla presenza in azienda, lo svolgimento del tirocinio stesso presso il domicilio del tirocinante in modalità assimilabile alla FAD/E-learning, come sopra specificata; in tal caso i soggetti promotori ed i soggetti ospitanti dovranno assicurare la costante disponibilità dei relativi tutor all'assistenza per il tramite di adeguata tecnologia, mediante sistemi che dovranno ad ogni modo garantire: autenticazione dell'utente; tracciamento delle attività; modalità di formazione a distanza e di tutoraggio che replichino, per quanto più possibile, la formazione in modalità assimilabile alla FAD/E-learning;

4. di disporre che il soggetto ospitante dovrà acquisire il parere relativo allo svolgimento del tirocinio in modalità assimilabile alla FAD/E-learning, sia del tirocinante che del soggetto promotore, garante dell'esperienza formativa;

5. di stabilire che i soggetti promotori che hanno stipulato convenzioni per l'attivazione di tirocini extracurricolari con soggetti ospitanti aventi sede legale e/o operativa presso la Regione Molise dovranno provvedere ad accertarsi che sia data puntuale attuazione alle presenti disposizioni;

6. di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento si intende automaticamente prorogata, senza necessità di assunzione di ulteriore atto, in caso di corrispondente proroga del termine di efficacia delle misure previste dalla normativa statale e/o regionale di riferimento;

7. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo di regolarità amministrativa, ai sensi del punto 6 della Direttiva adottata con deliberazione di Giunta regionale n. 376 dell'01.08.2014;

8. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione previsti nel D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

9. di pubblicare il presente atto sul sito *web*, sul BURM in versione integrale e nell'albo Pretorio on-line della Regione Molise.

IL DIRETTORE DEL III DIPARTIMENTO
CLAUDIO IOCCA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82